



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ORDINANZA

n° 62

del 05/07/2012

OGGETTO: PROVVEDIMENTO SINDACALE INERENTE IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE NATURALSERIO FINALIZZATO ALLA TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO

Ufficio: Amministrazione\Sindaco

Soggetto: CITTADINANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo comunale

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 06/07/2012 (feriale - di mercato - festivo) con - senza opposizioni.

Alzano Lombardo (BG), li 06/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Salvatore Alletto)



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

IL SINDACO

Viste le Norme vigenti nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale Naturalserio, finalizzate alla tutela e conservazione dell'ambiente all'interno del perimetro del parco;

Dato atto che in aree del PLIS da tempo si perpetrano reati ambientali che squalificano il paesaggio, ma soprattutto mortificano l'ambiente con asportazione di vegetazione, accensione di fuochi, disturbo degli animali presenti e abbandono di rifiuti di ogni genere;

Ritenuto indifferibile ed urgente dover intervenire con risolutezza nei confronti di coloro che si macchiano di tali comportamenti illeciti, emanando un'ordinanza finalizzata a determinare una sanzione per coloro che disattendono norme già vigenti all'interno del PLIS NaturalSerio;

Viste le norme che regolano il PLIS NaturalSerio;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente, in tutte le aree aperte al pubblico poste all'interno del PLIS Naturalserio sito in comune di Alzano Lombardo, l'applicazione della seguente disciplina:

1. Divieto assoluto di attendamento o campeggio, di accensione fuochi e di balneazione;
2. Divieto di pic-nic, stazionamento in gruppo e diffusione di musiche dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
3. Divieto di asportazione o danneggiamento di piante, frutti fiori o funghi; divieto di raccolta o la manomissione di rocce minerali cristalli o fossili; divieto di disturbo, cattura o uccisione di animali, raccolta o la distruzione dei loro Nidi, danneggiamento o distruzione dei loro ambienti, l'appropriazione di animali rinvenuti morti o di parti di essi ad eccezione di quanto disciplinato dalle vigenti leggi in materia venatoria;
4. Obbligo di raccolta e smaltimento dei propri rifiuti presso le utenze domestiche di residenza;

L'infrazione ai divieti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, oltre ad eventuali procedimenti di natura penale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000. Ai fini della determinazione della sanzione minima si stabilisce quanto segue:

- Divieto di cui al punto 1 €. 75,00 a persona;
- Divieto di cui al punto 2 €. 150,00 a persona;
- Divieto di cui al punto 3 €. 300,00 a persona;

In materia di abbandono di rifiuti sono operanti le disposizioni e le sanzioni di cui all'ordinanza del comune di Alzano n. 71 in data 16.04.2010

DISPONE

L'allocazione di cartelli della dimensione di mt. 90x135 con scritte nere su fondo bianco, nelle zone maggiormente esposte ai reati, con riportata la seguente dicitura: "All'interno del Parco è fatto divieto assoluto di: 1) campeggiare e accendere fuochi; 2) balneazione; 3) fare pic-nic, stazionare in gruppo e diffondere musica dalle 20.00 alle 8.00; 4) asportare o danneggiare la vegetazione, disturbare o uccidere animali di qualsiasi specie; 5) abbandonare rifiuti. I PROPRI RIFIUTI VANNO RACCOLTI E PORTATI A CASA PROPRIA. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da €. 75,00 a € 620,00;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. il presente provvedimento può essere impugnato avanti il TAR entro 60 giorni o in alternativa ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 1199/71, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia e alle Guardie Ecologiche Volontarie, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Al Messo spetta la pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul sito internet del comune.

IL SINDACO
Roberto Anelli